

Civile Ord. Sez. 2 Num. 1214 Anno 2019

Presidente: ORICCHIO ANTONIO

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 17/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27756/20156 R.G. proposto da
AVIS BUDGET ITALIA S.p.A., rappresentata e difesa, in forza di
procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Vincenzo De Nisco, con
domicilio eletto in Roma, via Cola di Rienzo 92, presso lo studio del
difensore;

-ricorrente -

contro

COMUNE DI FIRENZE, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale in calce controricorso, dall'avv. Andrea Sansoni, con domicilio
eletto in Roma, via Polibio 15, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Lepore;

-controricorrente-

EQUITALIA SUD S.p.A.;

-intimata-

avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1983 del 24 maggio
2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18 maggio 2018 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

OR
2152/18

11

Ritenuto in fatto:

Il giudice di Pace di Firenze ha accolto l'opposizione proposta dalla società Avis Budget Italia S.p.A. contro la cartella di pagamento emessa in relazione a una pluralità di verbali di contestazione di violazioni del Codice della strada commesse da conducenti di vetture di proprietà dell'opponente ai quali questa li aveva concessi in locazione senza conducente, pari ad un importo totale di Euro 14.045,94.

Il Tribunale di Firenze ha riformato la sentenza.

Secondo il tribunale, trattandosi di un'opposizione a cartella esattoriale fondata sul difetto di legittimazione sostanziale passiva, e, dunque, su una questione di merito, le relative ragioni avrebbero dovuto essere dedotte dalla società con l'opposizione ai verbali regolarmente notificati nei suoi confronti, non avendo alcuna incidenza sul relativo onere il fatto che i verbali furono notificati ai conducenti.

Per la cassazione della sentenza l'Avis Budget S.p.A. ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui il Comune di Firenze ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Equitalia Sud S.p.A. è rimasta intimata.

Considerato in diritto

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, 386 Reg. C.d.S. e art. 196 C.d.S. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La sentenza è censurata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il difetto di legittimazione sostanziale passiva avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di opposizione avverso i verbali di accertamento, notificati alla società.

Il ricorrente sostiene che ai sensi dell'art. 296 C.d.S., comma 1 e art. 84 C.d.S., l'organo accertatore, una volta verificato che il veicolo era di proprietà di una società di noleggio, avrebbe dovuto procedere all'archiviazione del procedimento nei confronti della società proprietaria, essendo responsabili solamente i locatari e i conducenti

dei veicoli concessi in locazione, nei cui confronti l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere all'ulteriore notifica del verbale.

Da qui la possibilità della società di far valere il difetto di legittimazione passiva con l'opposizione contro la cartella di pagamento.

Il secondo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione ed errata applicazione dell'art. 196 C.d.S.

Il motivo ripropone, sotto diverso profilo, la tesi secondo cui, nel caso di vetture date in noleggio senza conducente, una volta che la società abbia comunicato i nominativi dei clienti, il proprietario non è obbligato in solido con il locatario ed il conducente al pagamento della sanzione per violazione al codice della strada.

I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati.

La Suprema Corte intende dare continuità al principio, già affermato da Cass. n. 18988/2015, e ribadito di recente in una controversia fra le stesse parti dell'odierno giudizio, secondo cui «In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, nel caso di vetture date in noleggio il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario ed il conducente, giacché l'art. 196 codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l'identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore» (Cass.n.1845/2018).

La *ratio* della decisione impugnata, e cioè che la società avrebbe dovuto far valere il difetto di legittimazione passiva tramite la tempestiva opposizione del verbale alla stessa notificato, è in linea con tale principio, conseguendone pertanto il rigetto del ricorso.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-*quater* all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; *condanna* la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Comune di Firenze, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge;

dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 18 maggio 2018.

Il Presidente



UFFICIONARIO GIURIDICO
Dott.ssa *Simona Cicardello*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
17 GEN. 2019